

Giorgio Candeloro *Il progetto democratico nella Repubblica romana del 1848-49*

La Repubblica romana rappresentò la punta più avanzata della rivoluzione quarantottesca in Italia anche per la costituzione, che l'Assemblea romana volle proclamare solennemente nel momento in cui i francesi entravano in Roma per mostrare al mondo di non essere venuta meno alla sua funzione costituente e per lasciare all'Italia una testimonianza del proprio ideale democratico.

La discussione sul testo della costituzione si svolse nell'Assemblea negli ultimi giorni della Repubblica, mentre si intensificavano gli attacchi francesi. Infatti il lavoro preparatorio, compiuto da una Commissione nominata dall'Assemblea il 13 febbraio e successivamente modificata ed allargata, durò per parecchio tempo e solo il 16 giugno si aprì la discussione generale in Assemblea.

Insieme alla costituzione siciliana del 10 luglio '48 la costituzione romana del 3 luglio '49 fu la sola in Italia nella rivoluzione quarantottesca ad essere preparata e discussa da un'Assemblea. Ma, mentre i membri del General Parlamento di Sicilia presero le mosse per la preparazione del loro statuto dalla costituzione del 1812, pur innovandola notevolmente, i membri dell'Assemblea romana dovettero preparare un testo completamente nuovo, poiché ben poco poteva servire nella situazione formatasi a Roma il testo dello statuto, concesso da Pio IX, e si ispirarono quindi alla tradizione democratica formatasi dalla rivoluzione francese in poi. In qualche punto il carattere democratico della costituzione romana assume toni giacobini, in altri rivela influenze mazziniane.

La costituzione si compone di otto «Principi fondamentali» e di sessantanove articoli. I primi due principi fissano il carattere democratico della Repubblica e i concetti di sovranità popolare, eguaglianza, libertà e fraternità. Il terzo principio stabilisce un generico impegno programmatico di carattere sociale: «La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini». Il Filopanti aveva proposto un altro principio da aggiungere a questo, socialmente più impegnativo: «La Repubblica deve, secondo i limiti dei suoi mezzi, assicurare la sussistenza dei cittadini necessitosi procurando il lavoro a quelli che non hanno altro modo di procacciarsene, e fornendo sussidi a coloro che non ne possono avere dalla loro famiglia e che sono impotenti al lavoro». Ma questo principio, criticato, si può dire, da tutti, come socialista, non fu neppure posto in discussione. Il quarto principio, schiettamente mazziniano, afferma: «La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana». Il quinto e il sesto stabiliscono rispettivamente l'autonomia dei municipi e il criterio degli interessi per la ripartizione territoriale dello Stato. Il

settimo principio stabilisce la libertà religiosa: «Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici». Esso nel progetto originario era preceduto da un comma che diceva: «La religione cattolica è la religione dello Stato». Ma dopo una vivace discussione fu ridotto solo alla seconda parte. La costituzione romana fu quindi l'unica fra tutte quelle, italiane del 1848-49 a non dichiarare il cattolicesimo religione di Stato. L'ottavo principio infine, ribadendo l'impegno fissato dall'articolo 2 del decreto di fondazione della Repubblica, stabilisce: «Il Capo della Chiesa cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale».

I primi quattordici articoli della costituzione vera e propria sui diritti e doveri dei cittadini offrono un insieme di norme tutelatrici della libertà assai più ampio e preciso di quelli delle altre costituzioni del '48. Gli altri articoli, sull'ordinamento dello Stato, stabiliscono una sola Assemblea eletta per tre anni con suffragio universale diretto, ma con voto pubblico (caratteristico residuo di una concezione giacobina), un Consolato di tre membri, eletti dall'Assemblea a maggioranza di due terzi, ai quali è attribuito il potere esecutivo. Ai consoli spetta la nomina dei ministri; non viene fatta la distinzione tra la responsabilità ministeriale e quella consolare: in sostanza la costituzione tende a perpetuare il sistema adottato dalla Costituente nel febbraio del '49. All'Assemblea spetta la nomina dei generali dell'esercito su proposta del consolato. Della guardia nazionale fanno parte tutti i cittadini; i gradi sono conferiti per elezione; l'esercito invece è formato con arruolamento volontario.

Queste le caratteristiche principali di una costituzione, che in pratica non poté funzionare, ma che fu, soprattutto per i principi fondamentali e per gli articoli sui diritti e doveri, la più avanzata in senso democratico di tutte le costituzioni italiane del Risorgimento.

Da Giorgio Candeloro, *Storia dell'Italia moderna. 1846-1849*, vol. III, Milano: Feltrinelli, 1960, 456-458